

ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Paolo Serventi Longhi e del Direttore Generale Maria I. Iorio, e INVESTIRE IMMOBILIARE Sgr S.p.A. – FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA in persona del Fund Manager Carlo Palmeri, entrambi assistiti dall'U.P.P.I., in persona di Angelo De Nicola;

E

le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

- SUNIA in persona di Piero Ranieri delegato Sunia Nazionale
- SICET in persona di Guido Piran e Ciro Grillo
- UNIAT in persona di Patrizia Behmann delegata da ^{AUGUSTO} ~~Fabrizio~~ Pascucci
- UNIONE INQUILINI in persona di Walter Petrucci
- ANIA in persona di Walter Angori
- FEDER.CASA CONFSAL in persona di Gianluigi Pascoletti e Davide Maldera
- SIAI in persona di Corrado Giustiniani

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo nazionale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- b) che in data 30.3.2004 è stato sottoscritto dai rappresentanti a livello nazionale delle Organizzazioni Sindacali sopra elencate un accordo integrativo nazionale con l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", per addvenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione già sottoscritti ai sensi delle legge sui "patti in deroga" (L. n. 359/1992) scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari di detto Istituto;
- c) che detto accordo integrativo nazionale, scaduto il 31.12.2006, è stato da ultimo prorogato dalle parti fino al 31.12.2013, con atto sottoscritto in data 20.12.2013;
- d) che non risulta ancora emanato il nuovo Decreto Ministeriale di cui all'art. 4, comma 2 della legge 9.12.1998 n. 431 e, pertanto, continuano ad avere efficacia gli Accordi Territoriali già depositati a norma di legge ai sensi del D.M. 30.12.2002.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.
2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo nazionale da loro sottoscritto in data 30 marzo 2004 e relativi allegati, già prorogato al 31.12.2013, convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso al 31.12.2016, precisando altresì che i canoni unitari di locazione, fissati negli accordi integrativi territoriali vigenti, verranno aggiornati annualmente nella misura del 75% della variazione, accertata

dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), riaccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione.

Le parti, altresì, concordano che vengano così modificati i seguenti articoli dell'Accordo integrativo del 30 marzo 2004 e successive modifiche.

“Art. 4 (durata e decorrenza) – comma 1:

I contratti che verranno stipulati per il rinnovo dei rapporti locativi scaduti e da scadere, avranno la durata di anni 5+3; per il caso di rinnovo di rapporti locativi già scaduti alla data di sottoscrizione del presente accordo, le parti convengono che i nuovi contratti avranno decorrenza dalla scadenza dei precedenti rapporti, con conseguente addebito ai conduttori delle differenze di importi tra il canone applicato fino a detta scadenza e quello determinato in base al presente accordo integrativo. Per i contratti stipulati in base all'Accordo Integrativo sottoscritto in data 20 dicembre 2013 con durata inferiore, la Proprietà consentirà, su richiesta dell'inquilino avente diritto, la sottoscrizione di atto aggiuntivo al contratto che preveda la maggiore durata (5 + 3), a parità di data di decorrenza.

Art. 8 (clausola di salvaguardia) – commi 1 e 2:

Ai nuclei familiari composti da una sola persona che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, risulteranno possedere un reddito annuo lordo non superiore ad € 36.000,00 (incrementabile di € 3.000,00 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di € 42.000,00, per nuclei familiari composti da più persone), fermo restando l'impegno delle parti di favorire, ove possibile, alle stesse condizioni del presente accordo, un'eventuale richiesta di cambio alloggio, verrà applicato l'aumento del canone previsto dai successivi accordi territoriali, con una detrazione pari al 40% dell'aumento medesimo.

Inoltre, ai nuclei familiari che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, risulteranno possedere, esclusivamente al momento del rinnovo contrattuale, un reddito annuo lordo non superiore ad € 28.000,00 non verrà applicato alcun aumento del canone compreso l'incremento ISTAT annuale.

Art. 11 (diritto di prelazione) – comma 1:

Qualora l'Istituto o il Fondo Immobiliare INPGI Giovanni Amendola dovessero dismettere uno o più complessi immobiliare ad uso residenziale, sarà riconosciuto ai singoli inquilini il diritto di prelazione per l'acquisto dell'alloggio da essi condotto in locazione, quale che sia la modalità di vendita. Tale clausola si applica sia ai contratti vigenti che a quelli di nuova sottoscrizione.

Le Parti danno atto che gli apporti al fondo immobiliare non costituiscono vendita del patrimonio.

Per i contratti aventi decorrenza antecedente all'1/1/2014 troverà applicazione l'accordo integrativo nazionale, sottoscritto dall'Inpgi, all'epoca vigente; tale accordo verrà applicato anche per le unità immobiliare che sono state già apportate e che verranno apportate al Fondo Immobiliare Inpgi Giovanni Amendola.


Il resto rimane invariato.

3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2016, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo e gli accordi integrativi territoriali ad esso collegati saranno oggetto di riesame fra le parti.

Le parti concordano inoltre di incontrarsi nuovamente nel corso della durata dell'accordo qualora intervengano novità significative del quadro normativo relativo alle locazioni per verificare gli effetti introdotti e valutare eventuali conseguenti modifiche dell'accordo stesso.


4. Qualora il canone concordato risulti inferiore al canone attualmente corrisposto, si procederà al rinnovo contrattuale mantenendo l'ultimo canone in essere. Nel caso in cui il canone attuale risultasse superiore alla banda di oscillazione prevista dagli accordi territoriali, l'Istituto applicherà un contratto della durata di anni 4 + 4 ai sensi della Legge n. 431/98, art. 2 comma 1 (cd. primo canale), mantenendo l'ultimo canone in essere.


Roma, li

21/10/2014
INPGI 

FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA


UPPI 

SUNIA 


SICET 

UNIAT 

UNIONE INQUILINI 

ANIA 

FEDER.CASA/CONFSAL


SIAI (aderente al SUNIA) 



ROMA CAPITALE

**RICEVUTA PROTOCOLLO
DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
Protocollo**

Protocollo: EL/2015/1342

Del: 20/01/2015

Ora: 10:30:07

Nominativo/i: SALES/LAURA

Oggetto: ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE LEGGE 09/12/1998, N. 431, ART 2 COMMA 3, DECRETO MINISTERIALE 30/12/2002